



N. 204 - giugno 2020

Disegno di legge A.S. n. 1646, "Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura"

Il disegno di legge A.S. n. 1646 è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato l'11 dicembre 2019. Il testo - che consta di un **unico articolo** - reca una serie di novelle alla disciplina - di cui al Titolo VI del [D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni - relativa al personale assunto a contratto - a tempo indeterminato o determinato - da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli uffici interessati da tale disciplina sono le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, nonché, in base all'inserimento operato dal presente disegno di legge, le delegazioni diplomatiche speciali.

Le novelle di cui al **comma 1** concernono: l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto summenzionate (**lettere a** e **b**)); la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato (**lettera b**) citata); l'effettività dell'applicazione - con riferimento ai rapporti di lavoro in oggetto - delle norme locali che abbiano carattere imperativo o che siano più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle poste dalla disciplina in esame (**lettera c**)); la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni a contratto in oggetto (**lettera d**)); la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio di tali lavoratori (rispettivamente, **lettere e**, **f** e **g**)); i procedimenti disciplinari relativi ai medesimi soggetti (**lettera h**)); le fattispecie per le quali non è dovuto (da parte dell'ufficio all'estero) il preavviso di tre mesi per la risoluzione dei rapporti di lavoro in esame (**lettera i**)). Il successivo **comma 2** reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Più in particolare, la **lettera a**) e la prima parte della **lettera b**) del **comma 1** inseriscono le delegazioni diplomatiche speciali tra gli uffici all'estero che possono assumere personale a contratto - a tempo indeterminato o determinato -, fermo restando il limite complessivo vigente di 2.920 unità¹. Nella disciplina vigente, gli uffici che possono effettuare le assunzioni in esame

¹ Si ricorda che anche il personale con contratto a tempo determinato rientra nel suddetto contingente, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del citato D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

sono, come accennato, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura.

Sotto il profilo redazionale, le novelle non modificano la rubrica del citato Titolo VI del D.P.R. n. 18 del 1967, la quale - così come il titolo del presente disegno di legge - fa riferimento esclusivamente al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Si ricorda che i contratti in esame sono stipulati per le esigenze di servizio dell'ufficio, previ svolgimento di idonee prove d'esame² ed approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione centrale (del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)³; gli impiegati così assunti svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero⁴.

Si ricorda altresì che, in base alla norma transitoria di cui all'articolo 2, comma 2, del [D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103](#), per gli impiegati di nazionalità italiana, già assunti, alla data del 13 maggio 2000, da parte degli uffici in esame, con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, continuano a trovare applicazione le disposizioni, previste per gli impiegati a contratto, dei contratti collettivi italiani⁵ - in luogo delle corrispondenti norme del citato Titolo VI del D.P.R. n. 18 del 1967 -⁶.

Riguardo alla suddetta categoria delle delegazioni diplomatiche speciali, si ricorda che esse possono essere istituite⁷ con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora manchi in quello Stato una rappresentanza diplomatica permanente del nostro Paese e sussista un'esigenza particolare (di costituzione *in loco* di apposito ufficio) derivante dalle relazioni internazionali o dalla partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali.

Per quanto riguarda le definizioni di rappresentanza diplomatica e di ufficio consolare di prima categoria, cfr. l'articolo 30 del D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

Gli istituti italiani di cultura - che sono anch'essi, come accennato, uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - svolgono compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana negli Stati nei quali hanno sede e negli altri Stati individuati con decreto del direttore della Direzione generale per la promozione del sistema Paese, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze⁸. La disciplina degli istituti italiani di cultura è posta, in via principale, dalla [L. 22 dicembre 1990, n. 401](#), e dal regolamento di cui al [D.M. 27 aprile 1995, n. 392](#); le norme del citato D.P.R. n. 18 del 1967 si applicano⁹ per quanto non espressamente previsto e regolato dalla

² Riguardo a queste ultime, cfr. la scheda relativa alla **lettera d)** del presente **comma 1**.

³ Cfr., oltre all'articolo 152 - oggetto della novella di cui alla **lettera a)** - del D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni, anche l'articolo 155, quarto comma, dello stesso D.P.R. n. 18, e successive modificazioni.

⁴ I contratti in esame, se a tempo indeterminato, possono essere stipulati solo con soggetti che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove abbia sede l'ufficio (articolo 155, primo comma, del citato D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni). Riguardo alle fattispecie in cui è ammesso che il contratto in esame sia a tempo determinato, cfr. *infra*.

⁵ Il [contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali \(triennio 2016-2018\)](#) si applica anche (articolo 1, comma 2, lettera a)) alla suddetta categoria ad esaurimento. Cfr. anche la dichiarazione congiunta n. 6 allegata al suddetto contratto.

⁶ Riguardo al profilo previdenziale relativo agli impiegati rientranti in tale categoria ad esaurimento, cfr. il comma 3 del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 230, e successive modificazioni.

⁷ Ai sensi dell'articolo 35 del citato D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

⁸ Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della [L. 22 dicembre 1990, n. 401](#), e successive modificazioni.

⁹ Come specifica il sesto comma del citato articolo 30 del D.P.R. n. 18.

disciplina specifica sugli istituti, e sempre che esse siano compatibili con la natura e le finalità degli istituti medesimi.

La novella posta dalla seconda parte della **lettera b)** concerne il rinnovo dei contratti in esame a termine, stipulati, per un periodo non superiore a sei mesi, in relazione all'assenza dal servizio degli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportino la sospensione del trattamento economico. La novella introduce la possibilità di un solo rinnovo, per un periodo non superiore a sei mesi, del contratto a termine, in caso di perdurante assenza del suddetto impiegato.

Si ricorda che la normativa vigente¹⁰ prevede la possibilità, per gli uffici in esame, di stipulazione di contratti a termine anche per particolari esigenze di servizio. Questi ultimi contratti, come accennato, non concernendo personale assunto in via sostitutiva, sono computati nell'ambito del contingente complessivo summenzionato di 2.920 unità. Tali contratti possono essere stipulati per un periodo non superiore a sei mesi; per essi, la norma vigente già prevede la possibilità di un solo rinnovo, per un periodo non superiore a sei mesi¹¹.

La **lettera c)** riguarda l'effettività dell'applicazione - con riferimento ai rapporti di lavoro in oggetto - delle norme locali che abbiano carattere imperativo o che siano più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle poste dalla disciplina di cui al citato Titolo VI del D.P.R. n. 18 del 1967.

La norma oggetto di novella prevede, nella versione vigente, che le rappresentanze diplomatiche o, in assenza, gli uffici consolari di prima categoria accertino, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurino, in ogni caso, l'applicazione delle norme locali più favorevoli per il lavoratore¹². La novella, in primo luogo, inserisce il riferimento alle delegazioni diplomatiche speciali, per l'esecuzione dei suddetti compiti, con riguardo ai Paesi in cui (in assenza di una rappresentanza diplomatica permanente) sia stata costituita una delegazione diplomatica speciale; in secondo luogo, si prevede che l'accertamento della compatibilità del contratto con le norme imperative locali sia operato annualmente (e quindi non solo al momento di conclusione del contratto).

La **lettera d)** introduce un termine di validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame summenzionate, prevedendo la scadenza alla fine del diciottesimo mese dalla relativa approvazione.

Si ricorda che le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto¹³.

¹⁰ Ai sensi del citato articolo 153, secondo comma, del D.P.R. n. 18 del 1967.

¹¹ Gli impiegati assunti in base alle due fattispecie di contratto a termine in esame possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del precedente rapporto di impiego (terzo comma del citato articolo 153 del D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni).

¹² L'articolo 154 del D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni, prevede, oltre all'applicazione delle norme locali summenzionate, che i contratti in esame siano regolati dalla "legge locale" per quanto non espressamente disciplinato dal citato Titolo VI dello stesso D.P.R. n. 18.

¹³ Articolo 155, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Tale disciplina prevede che, nella valutazione dell'attitudine, si tenga conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. La norma, inoltre, specifica che anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.

La **lettera e)** modifica la disciplina della retribuzione del personale in oggetto. Le modifiche poste dalla novella consistono:

- nella collocazione sullo stesso piano dei parametri - già previsti dalla versione vigente - relativi alla definizione, da parte del contratto individuale, della retribuzione base; tali parametri sono costituiti dal costo della vita, dalle retribuzioni - comprensive (come specifica la presente novella) di tutti i benefici aggiuntivi - corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché dalle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative - come specifica la presente novella - assimilabili a quelle svolte dagli impiegati in oggetto. L'attuale formulazione, invece, attribuisce una rilevanza particolare rispetto agli altri parametri - con l'avverbio "principalmente" - alle suddette retribuzioni corrisposte nella stessa sede;
- nella previsione che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ove possibile, si avvalga, ai fini della determinazione nel contratto della retribuzione base, di agenzie specializzate a livello internazionale. Resta ferma la previsione che il Dicastero tenga conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali - anche sulla scorta (come specifica la novella) degli elementi forniti dalle suddette agenzie -.

Resta fermo che la retribuzione: deve in ogni caso essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati; è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei parametri summenzionati; deve essere determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee (può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita).

La [relazione tecnica](#) presentata dal Governo presso la 5^a Commissione della Camera nella seduta del 12 novembre 2019 rileva che sia la norma vigente sia la novella non determinano alcuna forma di adeguamento automatico delle retribuzioni in oggetto.

La **lettera f)** modifica la disciplina relativa alle assenze dal servizio degli impiegati in esame per malattia o per gravi motivi personali o di famiglia - mentre per l'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio la novella riproduce la disposizione già vigente, che fa rinvio alla disciplina italiana, facendo salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole per la lavoratrice -.

Le norme sulle assenze per malattia o per gravi motivi personali o di famiglia concernono soltanto i titolari di contratto a tempo indeterminato (per i contratti a termine trovano applicazione le clausole dei contratti individuali¹⁴ e le norme locali¹⁵).

Rispetto alla formulazione vigente, il diritto alla retribuzione integrale per le assenze per malattia viene esteso dai primi 45 ai primi 90 giorni, mentre il diritto alla retribuzione ridotta di un quinto viene esteso dai successivi 15 giorni ai successivi 30 giorni. Resta ferma la possibilità di un ulteriore periodo, non superiore a 180 giorni, di assenza per malattia senza retribuzione, con diritto alla conservazione del posto. La novella specifica che, ai fini dell'applicazione

¹⁴ In genere, i suddetti contratti individuali a termine mutuoano, in materia, la disciplina in esame, relativa agli impiegati con contratto a tempo indeterminato.

¹⁵ Cfr. la scheda relativa alla precedente **lettera e)**.

delle norme in esame, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio in corso - mentre si sopprime il limite di dodici mesi in un quinquennio, limite posto dalla norma vigente in via unitaria con riferimento alle assenze per malattia e a quelle per gravi motivi personali o di famiglia -.

Riguardo alle assenze per gravi motivi personali o di famiglia, esse possono essere autorizzate (per gli impiegati che abbiano superato il periodo di prova), senza il riconoscimento di retribuzione, per non più di tre mesi secondo la disciplina vigente e per non più di 90 giorni in un triennio secondo la novella.

La **lettera g)** concerne i viaggi di servizio svolti dagli impiegati a contratto in esame. La novella, nel **capoverso 1**, conferma la disposizione vigente, secondo cui per tale fattispecie sono rimborsate, in aggiunta alle spese di trasporto (locuzione usata dalla novella in luogo di quella "spese di viaggio", adoperata dalla norma attuale), le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo. Il successivo **capoverso 2** introduce il diritto di richiedere, in luogo delle suddette spese di vitto e alloggio (e in aggiunta alle spese di trasporto), un'indennità giornaliera pari ad un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento.

In merito, la [relazione tecnica](#) presentata dal Governo presso la 5^a Commissione della Camera nella seduta del 12 novembre 2019 rileva che la possibilità o meno di svolgere viaggi di servizio resta soggetta ad autorizzazione ed al rispetto del tetto di spesa, costituito dalle disponibilità finanziarie effettivamente presenti presso il bilancio della sede.

La **lettera h)** concerne le norme sui procedimenti disciplinari relativi agli impiegati a contratto in esame. La novella ridefinisce la disciplina della fase precedente il provvedimento.

La norma vigente prevede che l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari¹⁶ sia preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito e che il dipendente possa fornire le proprie giustificazioni entro i successivi 10 giorni. La novella, oltre a modificare quest'ultimo termine, definisce in termini più articolati la procedura. Si prevede che: il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provveda alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare; il dipendente possa fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione - in caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta -; il responsabile della struttura concluda il procedimento - con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione - entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito (nell'ipotesi summenzionata di proroga, tale termine è aumentato di un numero di giorni corrispondente). Si specifica inoltre che il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.

La **lettera i)** integra la disciplina sulla risoluzione - da parte dell'ufficio all'estero - del rapporto di lavoro dei dipendenti in esame. Si ricorda che tale risoluzione è prevista sia come possibile esito dei suddetti procedimenti disciplinari sia in relazione ad altre fattispecie; in ogni caso, essa è subordinata ad autorizzazione ministeriale. La novella di cui alla **lettera i)** inserisce

¹⁶ Queste ultime sono disciplinate dall'articolo 164, primo, secondo e terzo comma, e dall'articolo 166, primo comma, lettera b), del citato D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Riguardo alla sanzione costituita dalla risoluzione del rapporto di impiego, cfr. anche la novella di cui alla successiva **lettera i)** e la relativa scheda.

tra le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi¹⁷ l'ipotesi di risoluzione per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento dei dipendenti all'estero dell'Amministrazione in esame, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro.

I suddetti doveri generali - di cui all'articolo 142 del D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni - richiedono che i dipendenti in esame si comportino con particolare discrezione e riservatezza¹⁸ ed ispirino la propria condotta - sia in privato sia in ufficio e in pubblico - ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro, imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui facciano parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali.

Il successivo **comma 2**, come accennato, reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

a cura di M. Bracco

L'ultima nota breve:

[Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 - D.L. 30/2020 A.C. 2537 - A.S. 1800 Documentazione per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali \(n. 203 - giugno 2020\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[**www.senato.it**](http://www.senato.it)

¹⁷ Si ricorda che, per i casi in cui sia invece dovuto il preavviso, l'ufficio all'estero può disporre, in luogo dello stesso preavviso e previa autorizzazione ministeriale, l'erogazione di un'indennità, in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo in oggetto (articolo 166, secondo comma, del citato D.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni).

¹⁸ I suddetti doveri di discrezione e riservatezza sono posti dal citato articolo 142 con riferimento all'intero personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ivi compreso quello in servizio in Italia).